

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL'INQUINAMENTO E SULL'AMBIENTE "Mauro Felli" - CIRIAF

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

ART. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento è emanato nel rispetto della convenzione CIRIAF e dei principi in essi contenuti, nonché dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia (in seguito Ateneo) ove il Centro ha la propria sede amministrativa. Per quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla citata convenzione. Scopo del presente Regolamento è quello di specificare le modalità di funzionamento del CIRIAF non espressamente dichiarate nella convenzione.

ART. 2 – Organi del Centro

1. Gli organi del Centro sono quelli previsti dalla convenzione:

- il Consiglio Scientifico;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore.

ART. 3 - Consiglio Direttivo e Consiglio Scientifico – Funzionamento delle sedute

1. Spetta al Direttore fissare l'ordine del giorno, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico, e la modalità di svolgimento della seduta. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista. L'avviso di convocazione è inoltrato per posta elettronica istituzionale.

2. Per seduta in presenza si intende quella che prevede la partecipazione dei componenti in presenza fisica in locale a tal fine dedicato. Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo. Per seduta mista si intende quella che prevede la simultanea e contestuale partecipazione dei componenti sia in presenza fisica, in locale a tal fine dedicato, sia mediante collegamento alla piattaforma digitale.

3. Nella modalità telematica e mista, non è ammessa la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

4. I verbali del Consiglio Direttivo devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.

5. I verbali del Consiglio Scientifico devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario verbalizzante.

6. Del verbale del Consiglio Direttivo si prende atto di norma nella seduta immediatamente successiva. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate, né riaprire la discussione.

7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
8. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80 e 81 del Regolamento Generale di Ateneo e, per quanto applicabile, il regolamento di funzionamento del Senato Accademico nel tempo vigente.

ART. 4 – Organizzazione del CIRIAF

1. Il CIRIAF si articola in Sezioni Strutturate e Unità Operative, queste ultime istituite presso ciascun Ateneo e composte da uno o più docenti che operano nell'ambito di uno specifico settore o specifica tematica di ricerca affini a quelle proprie del Centro.
2. Le Sezioni Strutturate e le Unità Operative sono quelle riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento; tale Allegato potrà essere integrato o modificato con decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - Adesioni

1. Ai sensi dell'art. 11 della convenzione, possono aderire al Centro altre Università in qualità di Unità Operative, nell'ambito delle quali saranno individuati i relativi componenti.
2. Ai sensi dell'art. 6 c.1 p.to b della Convenzione, possono aderire al CIRIAF personalità di particolare valore scientifico. In questo caso tali personalità possono rimanere singoli o costituire Unità Operative, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati agli interessati.

ART. 6 – Decadenza dal Consiglio Scientifico

1. Nel caso di numero tre assenze ingiustificate al Consiglio Scientifico, il Consiglio Direttivo può disporre la decadenza dal Consiglio Scientifico del CIRIAF.
2. Per i docenti universitari di ruolo, professori e ricercatori (il cui elenco è risultante nel database del sito CINECA del Ministero dell'Università e della Ricerca) il rinnovo di adesione al Consiglio Scientifico è tacito, salvo disdetta dell'interessato o salvo quanto previsto nel precedente comma o nel successivo comma quattro.
3. Per tutti i membri del Consiglio Scientifico diversi da quelli di cui al comma due, l'adesione al Consiglio Scientifico stesso decade al 30 giugno di ogni anno e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato.
4. Ai fini dell'adesione al Consiglio Scientifico del CIRIAF, per i membri di cui al comma due del presente articolo, il Consiglio Direttivo procede, ogni quattro anni dalla loro adesione, ad una ricognizione delle presenze alle sedute nel Consiglio Scientifico stesso, ivi incluso quanto previsto nell'art.7. Nel caso di almeno una presenza, negli ultimi quattro anni, l'adesione viene riconfermata automaticamente (salvo quanto previsto nei commi precedenti); nel caso contrario l'adesione decade.
5. In tutti i casi di decadenza dal Consiglio Scientifico, il Direttore del CIRIAF ne dà comunicazione, entro 30 giorni, all'interessato, il quale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di ogni Ateneo aderente, potrà presentare una nuova domanda di adesione che il Direttore sottoporrà alla valutazione del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Coordinamento attività di ricerca, informazione e diffusione

1. Al fine di promuovere il coordinamento e l'interscambio di conoscenze scientifiche tra le varie Sezioni e Unità Operative del CIRIAF, su delibera del Consiglio Direttivo viene organizzato il Congresso CIRIAF, di norma con cadenza annuale.
2. Nell'ambito del Congresso, in base alle disponibilità finanziarie e previa decisione del Consiglio Scientifico, può essere assegnato un premio per onorare la memoria del fondatore e primo Direttore del CIRIAF, prof. Mauro Felli.
3. Per tutti gli aderenti al CIRIAF coinvolti nella ricerca, la vincita del premio CIRIAF "M. Felli" è considerata attività equivalente alla partecipazione ad una seduta al Consiglio Scientifico.

ART. 8 – Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento potrà essere aggiornato e integrato con delibera del Consiglio Direttivo che provvederà a darne tempestiva comunicazione ai membri del Consiglio Scientifico tramite pubblicazione nel sito internet CIRIAF: www.ciriaf.it.